ALLEGATO “A “

COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

BANDO PUBBLICO

Per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione

Anno 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e RICHIAMATI:

- *la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art.11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. In particolare, la suddetta legge dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante appositi bandi pubblici.;*
- *il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi necessari per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n.* **36/36 del 09/07/2025** avente ad oggetto: *"Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i Comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11"e il relativo allegato recante i criteri regionali per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i Comuni per l'annualità* **2025***;*
- *la Determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della RAS AOO 08-01-00 n. 1505 del 17/07/2025 con la quale è stato approvato il nuovo Bando regionale permanente al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione unitamente alla relativa modulistica (All. 1 al Bando permanente – Modello per la trasmissione del fabbisogno);*
- *la deliberazione di Giunta Comunale n.* **142 del 02/09/2025***, immediatamente esecutiva, recante indirizzi in ordine alla predisposizione del bando in oggetto.*

RENDE NOTO

Che, ***entro il 05/10/2025*** *i cittadini residenti nel Comune di Terralba, in possesso dei requisiti sotto specificati potranno, presentare domanda volta ad ottenere i contributi integrativi di cui all'art. 11 della Legge 431/1998, per il pagamento dei canoni di locazione* - **per i mesi da Gennaio a Dicembre 2025** .

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i cittadini residenti, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata e pubblica, site nel Comune di Terralba e occupate a titolo di abitazione principale.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025.
Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno, già rilasciato all'atto della scadenza del bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando

nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica di godere del bene.

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della Legge n. 76 del 2016, sono equiparate ai coniugi.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto destinatari di atti di concessione amministrativa e non titolari di contratti di locazione.

NUCLEO FAMILIARE:

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

REQUISITI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Requisiti di carattere economico che deve possedere il nucleo familiare del richiedente	**FASCIA "*A*"** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**. **FASCIA "*B*"** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 16.828,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Requisiti che deve possedere il destinatario del contributo	*a)* Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure ancora cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché, in quest'ultimo caso, lo straniero sia in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni, ed inoltre la residenza anagrafica nel comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. (Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno, del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione -Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 06.08.2008, n. 133). b) Residenza anagrafica nel Comune di Terralba. c) Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Terralba e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto. Il contratto di locazione dovrà essere regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro competente.

CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

A. *I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale.*
B. *I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.*
C. *Nuclei famigliari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini, entro il 2° grado, o tra coniugi non legalmente separati.*
D. *I cittadini extracomunitari che non risiedano* da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 06.08.2008, n. 133).

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Determinazione della misura del contributo

L'ammontare massimo del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE del nucleo familiare = €. 10.000,00;
- canone annuo effettivo = €. 3.600,00;
- canone sopportabile = (10.000,00 x 14%) = €. 1.400,00.
- Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile. Quindi: ammontare massimo del contributo = (€. 3.600,00 – €. 1.400,00) = €. 2.200,00.

Il contributo annuo da assegnare non potrà comunque essere superiore a:

a) euro **3.098,74**, se il nucleo familiare del richiedente ha un reddito ISEE non superiore alla soglia prevista per la fascia "***A***";

b) euro **2.320,00** se il nucleo familiare del richiedente ha un reddito ISEE non superiore alla soglia prevista per la fascia "B";

Il contributo potrà essere incrementato fino ad un massimo del 25% qualora il nucleo familiare

del richiedente versi in una o più delle seguenti situazioni di disagio:

Situazione di disagio del nucleo familiare	Incremento del
a) presenza nel nucleo familiare di ultra sessantacinquenni	15%
b) presenza di soggetti con handicap permanente o invalidità oltre il 67%	20%
c) nucleo familiare composto da un solo genitore, disoccupato, con uno o più figli minorenni o figli maggiorenni disoccupati.	25%
d) entrambi i coniugi (o l'unico coniuge) del nucleo familiare disoccupati	20%
e) presenza nel nucleo familiare di almeno tre figli maggiorenni disoccupati	20%
f) nucleo familiare composto da genitori (o unico genitore), di età superiore a 65 anni e da uno o più figli maggiorenni disoccupati.	20%
a) nuclei familiari numerosi, composti da almeno 6 o più persone	20%

Se sussistono più di una delle situazioni di disagio sopra indicate l'incremento non potrà essere, complessivamente, superiore al 25%. In ogni caso il contributo non potrà superare gli importi massimi previsti per le fasce "***A***" e "***B***", né essere superiore al canone annuo di locazione risultante dal contratto.

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici (All. deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025, punto 8, e Determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della RAS AOO 08-01-00 n. 1505, n. 1505 Prot./UT 30028-2025 del 17/07/2025, – Bando permanente - art. 12) relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo concedibile e fatte salve disposizioni statali contrarie. Eventuali somme non liquidate al cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto.

Il contributo regionale verrà erogato solo a condizione che la Regione Autonoma della Sardegna assegni al Comune di Terralba il relativo finanziamento e solo dopo l'effettivo accreditamento delle somme da parte della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2025.

Per ragioni di equità e parità di trattamento, l'importo spettante a ciascun beneficiario verrà proporzionalmente ridotto in base alla percentuale di finanziamento riconosciuta dalla Regione, nell'ipotesi in cui le risorse complessive non dovessero coprire per intero il fabbisogno economico rappresentato da questo Comune.

Il diritto al contributo **decorre dal 1° gennaio 2025, o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla suddetta data.**
Il contributo **verrà erogato per i mesi da Gennaio a Dicembre 2025**, per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Modalità e termini di presentazione della domanda e dichiarazione sostitutiva

Per la richiesta del contributo gli interessati dovranno compilare l'apposito modello di domanda (e contestuale dichiarazione sostitutiva) predisposto dal Comune. Copia del presente bando e del modello di domanda potranno essere ritirati presso la sede del Comune, Piano terra Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e, di pomeriggio, ogni martedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Copia del bando e del modello di domanda si potranno scaricare dal sito internet: ***www.comune.terralba.or.it, nella pagina dedicata al Fondo in argomento dove sono raccolte tutte le informazioni utili all'utenza e tutti gli atti relativi al procedimento: https://terralba-sito.municipiumapp.it/it***

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, debitamente compilata e

sottoscritta dall'interessato, **entro e non oltre il 05/10/2025**. Si richiama l'attenzione sulla perentorietà dei suddetti termini, per cui eventuali domande pervenute dopo il 05/10/2025 non verranno prese in considerazione.
La domanda potrà essere presentata via *pec,* esclusivamente alla *pec* del protocollo: protocollo.terralba@cert.legalmail.it , a mezzo raccomandata A/R (l'istanza dovrà comunque pervenire entro il giorno **05/10/2025** e quindi non farà fede il timbro dell'Ufficio Postale), oppure a mano, presso l'Ufficio Protocollo, al piano terra del Palazzo Comunale – dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e ogni martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Sarà cura dell'interessato richiedere il numero di protocollo assegnato all'istanza direttamente agli addetti all'Ufficio Protocollo al fine di verificare l'ammissibilità e presenza in graduatoria. Quest'ultima sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito del Comune.

Documentazione

I requisiti e le condizioni per la presentazione della richiesta di contributo sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, fatta eccezione per le ipotesi in cui non è ammissibile l'autocertificazione. In particolare si richiede il certificato rilasciato dalla competente ASL attestante lo stato di inabilità e/o la percentuale di invalidità (qualora ne ricorra l'ipotesi), indicante la data di revisione qualora lo stato di inabilità non sia definitivo.

La domanda dovrà essere corredata da:

- copia documento di identità in corso di validità;
- copia del contratto di locazione, regolarmente registrato;
- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione del contratto in regola al momento di presentazione della domanda;
- copia dell'Attestazione ISEE 2024, con DSU di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;
- copia delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione relative ai mesi da Gennaio a Dicembre 2025. Si evidenzia che le ricevute per i restanti mesi dovranno essere consegnate all'Ufficio entro e non oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2026. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile; (le ricevute devono essere in regola con l'imposta di bollo), o le copie dei bonifici bancari con le indicazioni riconducibili al locatore, al conduttore, all'importo e al periodo di locazione.
- Si ricorda che nel caso di cambio dell'abitazione con stipula di nuovo contratto, quest'ultimo dovrà essere consegnato o trasmesso in copia all'Ufficio, compresa la ricevuta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione;
- per i cittadini extracomunitari occorre la copia del titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e ss.mm.ii., D.Lgs. 3/2007 e D.Lgs. 30/2007). Qualora in possesso di titolo di soggiorno scaduto, alla domanda dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o di nuovo titolo, che dovrà comunque essere presentato obbligatoriamente entro il termine del 31/12/2025, pena la perdita al diritto dell'eventuale contributo spettante ed erogabile;

- i cittadini portatori di handicap grave (ai sensi della legge 104/92) o con un'invalidità permanente riconosciuta dall'autorità compente (con certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale) superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%) dovranno consegnare copia della certificazione attestante handicap/invalidità;

- copia del codice IBAN (N.B.: da riportare nel modulo di domanda a cura dell'interessato).

Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto

L'Ufficio, sulla base dell'istruttoria delle domande e dei relativi controlli, procederà alla formazione della **graduatoria provvisoria** degli ammessi e degli esclusi, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sarà possibile presentare opposizione o reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, **in caso di assenza di opposizioni o reclami la graduatoria provvisoria si intenderà definitiva**.

La graduatoria verrà pubblicata in forma anonima.
Per individuare la propria posizione in graduatoria si fa riferimento al numero di protocollo di acquisizione della propria domanda. Si invitano gli interessati a richiedere direttamente all'Ufficio del Protocollo il numero di protocollo.

Eventuali opposizioni o reclami dovranno essere presentati, entro il suddetto termine, a mezzo istanza scritta e trasmessa via *pec* all'indirizzo: ***protocollo.terralba@cert.legalmail.it***. , a mezzo raccomandata A/R (l'istanza dovrà comunque pervenire entro il giorno **05/10/2025** e quindi non farà fede il timbro dell'Ufficio Postale) oppure presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune negli orari sopra indicati.

Esaurito l'esame delle opposizioni e reclami verrà predisposto **l'elenco definitivo** che verrà **pubblicato all'Albo Pretorio** del Comune**.**

Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito dell'accreditamento da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.
L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica degli avvenuti pagamenti delle mensilità del canone di locazione. I beneficiari dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento, pena l'esclusione dal contributo, entro il 31/01/2026.
Potranno essere inviati, a giustificativo del pagamento del canone di locazione:
- copia dei bonifici bancari o postali;
- fotocopia delle ricevute rilasciate dal proprietario dell'immobile dato in locazione. Su ogni ricevuta dovrà essere apposta una marca da bollo da € 2,00.

E' obbligatorio inserire nello schema di domanda l'IBAN del conto corrente sul quale il contributo deve essere accreditato. Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio anche il codice fiscale dell'intestatario del conto.

Nel caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, le modifiche devono essere comunicate tempestivamente, secondo le modalità sopra indicate, al fine di evitare errori e incorrere in lungaggini nella liquidazione del contributo. (Eventuali disfunzioni restano a carico dell'interessato).

Controlli e sanzioni

Ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159- Regolamento comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente -ISEE) **l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.** Fermo restando le sanzioni penali e la decadenza dal beneficio previsti dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa. E' nella facoltà dell'Ente demandare il suddetto adempimento alla Guardia di Finanza.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si potrà contattare l'ufficio di Staff e Direzione Amministrativa-Affari Generali e Gestione delle Risorse. ***Referenti:***

Responsabile del Procedimento - Dr.ssa Stefania Pinna – tel 0783/853025 –

Responsabile del Servizio - Dr. Stefano Usai - tel. 0783/ 853038

pec: protocollo.terralba@cert.legalmail.it

Orario dell'ufficio di Staff e Direzione Amministrativa – Affari Generali e Gestione delle Risorse : dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - di pomeriggio il martedì dalle 16.00 alle 18.00.

I dati personali dei beneficiari e relativi al procedimento di cui all'art. 53 del Decreto legge n. 73 del 25/05/2021 e dell'art 1 del Decreto legge del 24/06/2021 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, unicamente per le facoltà connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di armonizzazione dei dati personali.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Terralba, lì 05/09/2025

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIREZIONE E AA.GG.
(Dott. Stefano Usai)